

Codice A1813C

D.D. 16 dicembre 2024, n. 2670

R.D. n. 523/1904 e s.m.i, L.R. n. 12 del 18/05/2004 e Regolamento regionale D.P.G.R. n 10/R del 16/12/2022. Autorizzazione Idraulica n. 117/2024 per la realizzazione di una struttura di contenimento, a servizio della strada comunale di via Pertengo, costituita da una scogliera in massi sulla sponda sinistra orografica del rio Pertengo nonché di una platea antierosiva (soglia idraulica) sul medesimo rio, in Comune...



ATTO DD 2670/A1813C/2024

DEL 16/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e s.m.i, L.R. n. 12 del 18/05/2004 e Regolamento regionale D.P.G.R. n 10/R del 16/12/2022. Autorizzazione Idraulica n. 117/2024 per la realizzazione di una struttura di contenimento, a servizio della strada comunale di via Pertengo, costituita da una scogliera in massi sulla sponda sinistra orografica del rio Pertengo nonché di una platea antierosiva (soglia idraulica) sul medesimo rio, in Comune di San Raffaele Cimena (TO).

Proponente: Comune di San Raffaele Cimena (TO).

Con istanza del 06/12/2024 prot. p.e.c. 9002 (acquisita al protocollo p.e.c. in entrata di questo Settore in data 09/12/2024 n. 58409) il Comune di San Raffaele Cimena, con sede in via Carlo Ferrarese n. 16, cod. fisc. 82501670010 – p. i.v.a. 03840590016, ha richiesto l'autorizzazione idraulica per i lavori in oggetto (sito 2).

L'intervento in estrema sintesi prevede lungo il rio Pertengo:

- la realizzazione, in sponda sinistra, di una scogliera in massi intasati in terra avente lunghezza di 14,00 m, un'altezza di 3,00 m per la parte in elevazione e larghezza variabile da 0,80 m a 1,50 m; la fondazione sarà in massi intasati in calcestruzzo delle dimensioni di 2,00 m in larghezza e di 1,00 m in altezza (ved. tav. 09 versione dicembre 2024);
- la posa sulla sponda sinistra orografica del rio in argomento, precisamente lungo la scarpata compresa tra la via Pertengo e la sommità della scogliera, di una doppia fila di palificate semplici e di rete in fibra naturale con funzione antierosiva per favorire l'inerbimento (ved. tav. 09 versione dicembre 2024);
- la realizzazione sul fondo alveo, al termine della scogliera, di una platea antierosiva in massi intasati in terra avente dimensioni di 4,00 m (direzione trasversale all'alveo) x 2,00 (direzione longitudinale all'alveo) x 0,80 m (profondità) (ved. tav. 09 versione dicembre 2024 ed elab. 3 Relazione idrologica e idraulica versione dicembre 2024).

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici (in particolare nella relazione generale e quadro economico, nella relazione idrologica e idraulica e nella tavola grafica 09) a firma dell'Ing. Franco Peccia Galletto e del Dott. Geol. Andrea Lazzari incaricati dall'Amministrazione Comunale di San Raffaele Cimena, posti agli atti di questo Settore in formato digitale.

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Raffaele Cimena, n. 498 del 06/12/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di che trattasi.

Il Comune di San Raffaele Cimena ha richiesto con propria nota, prot. n. 9032 in data 09/12/2024, il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.

Effettuati accertamenti e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Pertengo.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. a) stabilisce e prevede che non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone le opere idrauliche di difesa realizzate da enti pubblici o soggetti privati con finalità di protezione della proprietà;
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Raffaele Cimena n. 498 del 06/12/2024 di approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnico-economica in oggetto;
- istanza del 09/12/2024 prot. n. 9032 da parte del Comune di San Raffaele Cimena indirizzata alla Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 7 del

R.D. n. 1486/1914 e della L.R. n. 37/2006, in merito alla compatibilità degli interventi con gli ambienti acquatici;

- art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di San Raffaele Cimena con sede in via Carlo Ferrarese n. 16, cod. fisc. 82501670010 – p. i.v.a. 03840590016, alla realizzazione dei lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. il piano di appoggio delle previste opere, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
3. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità della scogliera, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
4. la scogliera dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda, oppure dovrà essere idoneamente raccordata con altre difese spondali esistenti;
5. il paramento esterno della scogliera dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti la scogliera e la soglia in progetto dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; dovranno provenire da cava, essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume almeno pari a 0,4 m³ e peso non inferiore a 10 KN;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;
9. il materiale litoide demaniale oggetto di movimentazione dovrà essere utilizzato esclusivamente a colmatura di depressioni in alveo o di sponda;
10. trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato (rio Pertengo); al termine della giornata lavorativa, i mezzi d'opera utilizzati dovranno essere allontanati dall'alveo e posti in sito idoneo, non esondabile;
11. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito ad eventuali danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni

dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del rio in argomento; resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno eventualmente necessarie sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di p.e.c. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.
19. di prendere atto che il Comune di San Raffaele Cimena con nota del 09/12/2024 prot. 9032 ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e della L.R. 37/2006, in merito alla compatibilità degli interventi con gli ambienti acquatici.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale.

I funzionari istruttori
geom. Walter Buono
ing. Alberto Piazza

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio